



# Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

del ...

[Progetto del 06.12.2019]

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 39 capoverso 3<sup>bis</sup> e 5, 41, 56 capoverso 4 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997<sup>1</sup> sulle telecomunicazioni (LTC),

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le tasse amministrative e quelle per le concessioni di radiocomunicazione nell'ambito del diritto delle telecomunicazioni.

<sup>2</sup> Se non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>2</sup> sugli emolumenti.

### Art. 2 Riscossione di tasse ricorrenti

<sup>1</sup> L'autorità competente riscuote anticipatamente le tasse ricorrenti annue.

<sup>2</sup> Se per il calcolo delle tasse ricorrenti sono necessarie indicazioni del contribuente, l'autorità competente può riscuotere le tasse annue retroattivamente.

<sup>3</sup> Il contribuente deve far pervenire all'autorità competente le indicazioni necessarie al calcolo delle tasse entro 30 giorni dal termine del periodo di calcolo. In caso contrario l'autorità determina l'importo delle tasse in base ad una stima.

### Art. 3 Periodo determinante per il calcolo della tassa

<sup>1</sup> Il periodo determinante per il calcolo della tassa inizia il primo giorno del mese successivo al mese in cui è intervenuto il motivo per cui sono riscosse le tasse.

<sup>2</sup> Termina l'ultimo giorno del mese in cui viene meno il motivo per cui sono riscosse le tasse.

<sup>1</sup> RS 784.10

<sup>2</sup> RS 172.041.1

<sup>3</sup> Se una modifica delle circostanze ha effetti sull'importo delle tasse, il nuovo importo è dovuto per il periodo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla modifica.

<sup>4</sup> Le tasse riscosse in relazione con i domini Internet la cui gestione è di competenza della Confederazione sono dovute per il periodo a decorrere dall'attribuzione del nome di dominio.

#### **Art. 4** Concessioni di breve durata

<sup>1</sup> Per le concessioni di una durata massima di 30 giorni sono dovute le seguenti tasse ricorrenti:

- a. per un periodo di 10 giorni al massimo: un terzo della tassa calcolata per un mese;
- b. per un periodo di 20 giorni al massimo: due terzi della tassa calcolata per un mese;
- c. per un periodo superiore a 20 giorni: la tassa calcolata per un mese.

<sup>2</sup> Se la domanda di concessione di breve durata è ritirata prima dell'attribuzione della concessione, al richiedente viene fatturata una tassa amministrativa unica in base al tempo impiegato fino al momento del ritiro della domanda.

<sup>3</sup> In caso di rinuncia a una concessione di breve durata già attribuita, sono dovute:

- a. la tassa amministrativa unica riscossa per l'attribuzione della concessione;
- b. le tasse amministrative ricorrenti e le tasse ricorrenti per le concessioni, salvo che la rinuncia venga dichiarata prima dell'entrata in vigore della concessione.

#### **Art. 5** Tasse in caso di uso illecito dello spettro delle frequenze

<sup>1</sup> Chi fa un uso illecito dello spettro delle frequenze è tenuto a pagare le tasse amministrative e quelle per le concessioni che sarebbero state dovute in caso di uso lecito.

<sup>2</sup> Al fine di determinare il periodo di calcolo, l'esercizio di impianti di telecomunicazione è considerato motivo della riscossione delle tasse secondo l'articolo 3.

<sup>3</sup> Le tasse sono dovute dal momento dell'entrata in funzione degli impianti di telecomunicazione.

#### **Art. 6** Calcolo in funzione del tempo impiegato

<sup>1</sup> Se la presente ordinanza non prevede tariffe particolari, le tasse amministrative sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

<sup>2</sup> La tariffa oraria ammonta a 210 franchi.

#### **Art. 7** Rimborso

<sup>1</sup> Les tasse uniche riscosse non sono rimborsate, nemmeno se la causa della loro riscossione viene meno.

<sup>2</sup> Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo sono rimborsate se la causa della loro riscossione viene meno, tranne nei casi seguenti:

- a. revoca di elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b-d<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>3</sup> concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);
- b. rinuncia ad un numero attribuito individualmente;
- c. rinuncia ad un indicativo di chiamata attribuito per la trasmissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale;
- d. rinuncia ad un indicativo di chiamata o ad un identificativo attribuiti in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana;
- e. rinuncia ad un indicativo di chiamata attribuito in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche;
- f. rinuncia ad un indicativo di chiamata attribuito in relazione con impianti per radioamatori;
- g. revoca dell'attribuzione di un nome di dominio subordinato a un dominio la cui gestione è di competenza della Confederazione.

#### **Art. 8** Tasse amministrative della Commissione delle comunicazioni

<sup>1</sup> Se la Commissione delle comunicazioni riscuote una tassa amministrativa, allora per le attività dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) che vi sono connesse non viene riscossa alcuna tassa aggiuntiva.

<sup>2</sup> L'UFCOM riscuote le tasse.

## **Capitolo 2: Tasse per le concessioni di radiocomunicazione**

#### **Art. 9** Ponte radio

<sup>1</sup> È considerato un collegamento in ponte radio:

- a. il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente, indipendentemente dall'uso di eventuali ripetitori passivi;
- b. il tratto da e verso un ripetitore attivo;
- c. il collegamento nei due sensi tra due ricetrasmittenti che occupano in alternanza lo stesso canale.

<sup>2</sup> La tassa di concessione annua per un collegamento in ponte radio si calcola moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di categoria di banda delle frequenze.

<sup>3</sup> RS 784.104

<sup>3</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a due franchi. Per i collegamenti transfrontalieri in cui solo il trasmettitore o il ricevitore è situato in Svizzera, il prezzo di base della frequenza ammonta a un franco.

<sup>4</sup> Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 1 GHz	10,0
da 1 fino a meno di 10 GHz	1,4
da 10 fino a meno di 16 GHz	1,1
da 16 fino a meno di 20 GHz	0,5
da 20 fino a meno di 24 GHz	0,75
da 24 fino a meno di 27 GHz	0,5
da 27 fino a meno di 30 GHz	0,75
da 30 fino a meno di 40 GHz	0,40
da 40 fino a meno di 45 GHz	0,125
da 45 fino a meno di 70 GHz	0,12
da 70 GHz e oltre	0,006.

<sup>5</sup> Il coefficiente di larghezza di banda si calcola dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

<sup>6</sup> Il coefficiente di categoria di banda delle frequenze è determinato come segue:

Meccanismo d'attribuzione delle frequenze	Coefficiente
Attribuzione coordinata delle frequenze	1,0
Attribuzione non coordinata delle frequenze	0,3

## **Art. 10** Collegamenti senza filo a banda larga

<sup>1</sup> La tassa di concessione annua per un collegamento senza filo a banda larga è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

<sup>2</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 0,018 franchi.

<sup>3</sup> Il coefficiente di gamma di frequenza è determinato come segue:

Banda delle frequenze	Coefficiente
Banda dei 3,5 GHz	0,5
Banda dei 26 GHz	0,3
Bande superiori a 26 GHz	0,2

<sup>4</sup> Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo per 25 kHz la larghezza di banda attribuita e arrotondando il risultato al numero intero superiore.

<sup>5</sup> Il coefficiente di territorio per le concessioni nazionali è 42 000. Per le concessioni regionali è calcolato moltiplicando il coefficiente di superficie per il coefficiente di attrattiva:

- a. il coefficiente di superficie corrisponde alla superficie del territorio che deve restare libero per l'utilizzazione delle frequenze esclusive del concessionario, espresso in km<sup>2</sup> e arrotondato ai 100 km<sup>2</sup> superiori;
- b. il coefficiente di attrattiva è calcolato come segue:

Numero di abitanti nella zona di concessione per km <sup>2</sup>	Coefficiente di attrattiva
1– 99	1,0
100– 199	1,1
200– 399	1,3
400– 599	2,1
600– 799	3,1
800– 999	4,4
1000–1199	6,0
1200–1399	7,8
1400–1599	9,9
1600–1799	12,1
1800–1999	14,6
2000–2199	17,3
2200–2399	20,1
2400–2599	23,2
2600–2799	26,4
2800–2999	29,9
3000–3199	33,4
3200–3399	37,2
3400–3599	41,1
3600–3799	45,2
3800–3999	49,5
4000–4199	53,9
4200–4399	58,5
4400–4599	63,2
4600–4799	68,1
4800–4999	73,1
Superiore a 5000	80,0

#### **Art. 11** Collegamenti fissi via satellite

<sup>1</sup> Sono considerati collegamenti fissi via satellite:

- a. il collegamento da una stazione spaziale verso una o più stazioni terrene sulla stessa frequenza;
- b. il collegamento da una o più stazioni terrene verso una stazione spaziale sulla stessa frequenza.

<sup>2</sup> La tassa di concessione annua per un collegamento fisso via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

<sup>3</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 2 franchi.

<sup>4</sup> Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
da 3 fino a meno di 10 GHz	1,5
da 10 fino a meno di 20 GHz	3,0
da 20 fino a meno di 30 GHz	1,0
30 GHz e oltre	0,25

<sup>5</sup> Il coefficiente di larghezza di banda si calcola dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

<sup>6</sup> Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Orbita	Coefficiente
GSO (Geostationary Orbit)	0,05
Virtual GSO	0,1
Non-GSO	1,0

## **Art 12** Collegamenti mobili via satellite

<sup>1</sup> La tassa di concessione annua per collegamenti mobili via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di classe delle frequenze.

<sup>2</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 15 franchi.

<sup>3</sup> Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 1 GHz	1,2
da 1 a meno di 3 GHz	1,7
da 3 a meno di 15 GHz	1,1
da 15 a meno di 40 GHz	1,4
da 40 GHz e oltre	1,0

<sup>4</sup> Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz.

<sup>5</sup> Il coefficiente di classe delle frequenze è determinato come segue:

- a. se la larghezza di banda è attribuita a un'unica rete satellitare, si applica il coefficiente 1;

- b. se la larghezza di banda è attribuita a più reti satellitari o se è utilizzata con funzioni di radiocomunicazione terrestre, si applica il coefficiente 0,2.

### Art. 13 Radiocomunicazione mobile terrestre

<sup>1</sup> La tassa di concessione annua per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

<sup>2</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 156 franchi.

<sup>3</sup> Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 3 GHz	1,0
da 3 GHz e oltre	0,1.

<sup>4</sup> Il coefficiente di larghezza di banda si calcola dividendo la larghezza di banda per 12,5 kHz, arrotondato al numero intero superiore. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

<sup>5</sup> Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Copertura spaziale	Coefficiente
uso della frequenza su scala nazionale:	
più di 30 apparecchi	5,0
da 11 a 30 apparecchi	3,5
da 1 a 10 apparecchi	1,0
uso della frequenza su scala regionale:	
più di 30 apparecchi	1,0
da 11 a 30 apparecchi	0,7
da 1 a 10 apparecchi	0,2

<sup>6</sup> La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze B ammonta a 48 franchi all'anno.

<sup>7</sup> La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mediante telecamere senza filo utilizzate come impianti accessori per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico è disciplinata dall'articolo 9 capoversi 2-6.

### Art. 14 Trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF

<sup>1</sup> La tassa di concessione annua per la trasmissione digitale unidirezionale di dati nelle bande VHF e UHF secondo l'articolo 1 capoverso 2 delle direttive del 22 dicembre 2010<sup>4</sup> sulle frequenze per la radiodiffusione è calcolata moltiplicando il

<sup>4</sup> FF 2011 491

prezzo di base della frequenza per il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

<sup>2</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 5200 franchi.

<sup>3</sup> Il coefficiente di larghezza di banda corrisponde alla parte della larghezza di banda attribuita nella concessione espressa in MHz, non utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi.

<sup>4</sup> Il coefficiente di territorio corrisponde al numero dei canali di frequenza attribuiti per la copertura di una regione geografica ben definita nella concessione.

#### **Art. 15** Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni su onde corte o onde lunghe è determinata in base alla larghezza di banda complessiva attribuita come segue:

Larghezza di banda complessiva	Tassa
fino a 1 kHz	150 franchi
da più di 1 kHz fino a 2 kHz	180 franchi
da più di 2 kHz fino a 4 kHz	210 franchi
da più di 4 kHz fino a 8 kHz	255 franchi
da più di 8 kHz fino a 16 kHz	300 franchi
da più di 16 kHz fino a 32 kHz	360 franchi
da più di 32 kHz fino a 64 kHz	420 franchi
da più di 64 kHz fino a 125 kHz	495 franchi
da più di 125 kHz fino a 250 kHz	600 franchi
da più di 250 kHz fino a 500 kHz	705 franchi
da più di 500 kHz fino a 1 MHz	840 franchi
da più di 1 MHz fino a 2 MHz	1005 franchi
da più di 2 MHz fino a 4 MHz	1200 franchi
da più di 4 MHz fino a 8 MHz	1425 franchi
da più di 8 MHz	1680 franchi

#### **Art. 16** Altre concessioni di radiocomunicazione

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni per i radar terrestri, le prove di radiocomunicazione e le dimostrazioni di radiocomunicazione ammonta ogni anno a 48 franchi.

#### **Art. 17** Esenzione dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione

<sup>1</sup> La diffusione di programmi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 LTC nonché le organizzazioni, i beneficiari istituzionali e le persone ai sensi dell'articolo 39 capoverso 5 LTC sono esentati dalle tasse di concessione.

<sup>2</sup> Sono considerate imprese di trasporti pubblici secondo l'articolo 39 capoverso 5 lettera b LTC:

- a. le imprese di trasporto soggette alla legge federale del 20 marzo 2009<sup>5</sup> sul trasporto di viaggiatori, che trasportano persone beneficiando di una concessione federale o un'autorizzazione cantonale;
- b. le imprese di trasporto aereo che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio giusta l'articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>6</sup> sulla navigazione aerea.

## **Capitolo 3: Tasse amministrative**

### **Sezione 1: Concessioni per il servizio universale**

#### **Art. 18**

<sup>1</sup> In caso di messa a concorso di concessioni per il servizio universale, alle tasse amministrative calcolate in funzione del tempo impiegato e agli esborsi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004<sup>7</sup> possono essere aggiunti i costi per l'acquisizione di software.

<sup>2</sup> Le tasse amministrative sono ripartite in parti uguali tra i candidati.

<sup>3</sup> Se un candidato si ritira dalla procedura prima della decisione, la sua parte viene calcolata in funzione dei costi insorti fino al momento del ritiro.

<sup>4</sup> La tassa amministrativa annua per la sorveglianza della concessione ammonta a 200 000 franchi.

### **Sezione 2: Radiocomunicazioni**

#### **Art. 19**           Messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione

In caso di messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione si applica per analogia l'articolo 18 capoversi 1–3.

#### **Art. 20**           Tassa amministrativa supplementare per domande presentate a breve termine

Se per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione è presentata domanda a partire da due giorni lavorativi prima dell'inizio della sua validità, è prelevata una tassa amministrativa supplementare di 50 franchi.

#### **Art. 21**           Ponti radio

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i ponti radio ammonta a:

<sup>5</sup> RS 745.1

<sup>6</sup> RS 748.0

<sup>7</sup> RS 172.041.1

- a. 84 franchi per ogni collegamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b;
- b. 168 franchi per ogni collegamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

**Art. 22** Collegamenti senza filo a banda larga

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i collegamenti senza filo a banda larga ammonta a 80 franchi per ogni trasmettitore di una stazione centrale, ma in ogni caso a un minimo di 2000 franchi.

**Art. 23** Radiocomunicazioni via satellite

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunicazioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 100 kHz attribuita, ma in ogni caso a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.

**Art. 24** Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A

<sup>1</sup> Sono considerate frequenze armonizzate le frequenze attribuite a livello internazionale a precise condizioni per un'utilizzazione uniforme.

<sup>2</sup> Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A secondo l'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del...<sup>8</sup> sulle frequenze di radiocomunicazione (OFRad), la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni larghezza di banda di 12,5 kHz attribuita, ammonta a:

- a. per un'utilizzazione delle frequenze a livello nazionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
  1. su frequenze armonizzate: 50 franchi,
  2. su frequenze non armonizzate: 1680 franchi;
- b. per un'utilizzazione delle frequenze a livello regionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
  1. su frequenze armonizzate: 10 franchi,
  2. su frequenze non armonizzate: 336 franchi;
- c. per un'utilizzazione delle frequenze in Direct Mode su frequenze armonizzate: 10 franchi;
- d. per un'utilizzazione delle frequenze senza impianto di radiocomunicazione fisso su frequenze non armonizzate: 84 franchi.

<sup>8</sup> RS 784.102.1

<sup>3</sup> Se vengono attribuite larghezze di banda diverse da 12,5 kHz, l'intera somma è suddivisa per 12,5 kHz e arrotondata al numero intero superiore e moltiplicato per le tasse di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> In caso di contenza di un impianto di radiocomunicazione fisso da parte di più concessionari senza relazioni con la clientela nel settore delle telecomunicazioni, la tassa per le frequenze duplex utilizzate in comune è versata solo una volta. Il debitore della tassa è il gestore principale dell'impianto.

**Art. 25** Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B

Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B secondo l'articolo 6 capoverso 2 OFRad<sup>9</sup> (canale di coordinamento incluso) la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico ammonta a 72 franchi per ogni concessione.

**Art. 26** Telecamere senza filo per il giornalismo elettronico

Per ogni telecamera senza filo utilizzata come impianto accessorio per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 84 franchi.

**Art. 27** Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe ammonta a 110 franchi per ogni canale attribuito.

**Art. 28** Diffusione analogica di programmi radiofonici e televisivi

Per la diffusione analogica di programmi radiofonici e televisivi, la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni programma e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura, ammonta a:

- a. 40 franchi per le onde ultracorte (OUC) e le onde medie;
- b. 10 franchi per la diffusione televisiva analogica.

**Art. 29** Trasmissione analogica di dati e voce su OUC

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per la trasmissione analogica di dati e voce su OUC ammonta a 40 franchi per ogni canale.

<sup>9</sup> RS 784.102.1

**Art. 30** Diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF e su OUC

<sup>1</sup> Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la procedura Digital Video Broadcasting (DVB), la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita nella concessione, ammonta a 12 000 franchi.

<sup>2</sup> Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la procedura Digital Audio Broadcasting (DAB+), la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita, ammonta a 2250 franchi.

<sup>3</sup> Per la gestione e il controllo tecnico dell'utilizzazione digitale dello spettro delle frequenze OUC viene riscossa una tassa amministrativa annua pari a 55 franchi per ogni utilizzazione del canale e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura.

**Art. 31** Radar terrestri

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i radar terrestri ammonta a 144 franchi per ogni concessione.

**Art. 32** Prove di radiocomunicazione

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le prove di radiocomunicazione ammonta a 450 franchi per ogni concessione.

**Art. 33** Dimostrazioni d'impianti di radiocomunicazione

Per le dimostrazioni d'impianti di radiocomunicazione, la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni concessione.

**Art. 34** Tassa di registrazione

<sup>1</sup> La tassa per ciascuna registrazione di un uso di frequenze ammonta a 70 franchi.

<sup>2</sup> Per i radar terrestri (GPR; *ground probing radar*) e i ripetitori GPS non sono riscosse tasse di registrazione.

**Art. 35** Sistemi di localizzazione e di sorveglianza nonché impianti di telecomunicazione che provocano interferenze

Per i sistemi di localizzazione e di sorveglianza e per gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze l'articolo 24 si applica per analogia. Viene fatturata al massimo una larghezza di banda di 50 kHz per ogni autorizzazione.

**Art. 36** Riduzione delle tasse amministrative per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi

<sup>1</sup> Se, nell'ambito della diffusione di programmi, le emittenti radiotelevisive con diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 53 lettera b della legge federale del 24 marzo 2006<sup>10</sup> sulla radiotelevisione vengono direttamente o indirettamente gravate da tasse amministrative per la messa a concorso, il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'autorità riduce queste tasse amministrative del 60 per cento.

<sup>2</sup> Se la diffusione avviene in digitale, la riduzione è applicata alla parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, viene richiesta per diffondere programmi con diritto d'accesso.

<sup>3</sup> La tassa amministrativa può essere ulteriormente ridotta per i programmi delle emittenti di cui all'articolo 79 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>11</sup> sulla radiotelevisione.

**Art. 37** Localizzazione delle interferenze

<sup>1</sup> La tassa amministrativa per la localizzazione di interferenze è calcolata in funzione del tempo impiegato; non è calcolato il tempo necessario per recarsi sul posto.

<sup>2</sup> La tassa amministrativa ammonta a un minimo di 175 franchi.

**Art. 38** Esenzione dalle tasse amministrative

Le organizzazioni di cui all'articolo 40 capoverso 1<sup>bis</sup> LTC sono esonerate dalle tasse amministrative per il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione e per la relativa vigilanza nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

**Sezione 3: Esami e duplicati dei certificati****Art. 39** Esame per l'ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto (*Short Range Certificate*)

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto sono stabilite nel modo seguente:

<sup>10</sup> RS 784.40

<sup>11</sup> RS 784.401

- a. tassa di base: 110 franchi;
- b. esame pratico: 140 franchi;
- c. per ogni materia teorica: 15 franchi.

**Art. 40** Esame per l'ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto (*Long Range Certificate*)

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto sono stabilite nel modo seguente:

- a. tassa di base: 110 franchi;
- b. esame pratico: 140 franchi;
- c. per ogni materia teorica: 15 franchi.

**Art. 41** Esame per l'ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna sono stabilite nel modo seguente:

- a. tassa di base: 60 franchi;
- b. esame teorico: 25 franchi.

**Art. 42** Esame per l'ottenimento del certificato di radioamatore principiante o del certificato di capacità per radioamatori

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato di radioamatore principiante o del certificato di capacità per radioamatori sono stabilite nel modo seguente:

- a. tassa di base: 75 franchi;
- b. per la materia «Tecnica»: 40 franchi;
- c. per la materia «Prescrizioni legali»: 10 franchi.

**Art. 43** Duplicato del certificato

La tassa amministrativa per l'allestimento di un duplicato del certificato ammonta a 50 franchi.

#### **Sezione 4: Elementi d'indirizzo**

**Art. 44** Attribuzione di elementi d'indirizzo

<sup>1</sup> La tassa amministrativa per l'attribuzione di un elemento d'indirizzo ammonta a 420 franchi.

<sup>2</sup> La tassa amministrativa per l'attribuzione di un numero attribuito individualmente ammonta a 90 franchi.

<sup>3</sup> La tassa amministrativa per l'attribuzione di un numero breve è calcolata in base al tempo impiegato. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali.

<sup>4</sup> Per la riattribuzione immediata di elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>12</sup> concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT), la tassa amministrativa è calcolata in base al tempo impiegato, se le tasse amministrative calcolate in base ai capoversi 1 o 2 sono eccessive.

<sup>5</sup> La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati a pacchetto (*packet radio*) sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale ammonta a 35 franchi.

<sup>6</sup> La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata e di un identificativo in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana ammonta a 110 franchi.

<sup>7</sup> La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 110 franchi.

<sup>8</sup> La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori ammonta a 110 franchi.

<sup>9</sup> Se l'attribuzione di un elemento d'indirizzo comporta un onere eccessivo, la tassa è calcolata in base al tempo impiegato.

#### **Art. 45** Gestione degli elementi d'indirizzo

<sup>1</sup> La tassa amministrativa annua per la gestione di un indicativo, di una serie di numeri, di un numero breve per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali o di un decimo di DNIC ammonta a 200 franchi.

<sup>2</sup> La tassa amministrativa per la gestione di un numero attribuito individualmente ammonta a partire dall'anno successivo all'attribuzione:

- a. a 42 franchi l'anno per ogni titolare e indirizzo di fatturazione; e
- b. a 12 franchi l'anno per ogni numero attribuito individualmente.

<sup>3</sup> La tassa amministrativa per la gestione di un numero breve ammonta a 1500 franchi l'anno per ogni titolare. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizi per i collegamenti nazionali e internazionali.

<sup>4</sup> La tassa amministrativa annua per la gestione di un altro elemento d'indirizzo, ad eccezione di ISPC e ICD, ammonta a 100 franchi. La tassa amministrativa annua per un ISPC ammonta a 750 franchi. Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per un ICD.

<sup>12</sup> RS 784.104

<sup>5</sup> La tassa amministrativa per la gestione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale ammonta a 25 franchi per 5 anni.

<sup>6</sup> La tassa amministrativa annua per la gestione di un indicativo di chiamata e di un identificativo in relazione con impianti di radiocomunicazione d'alto mare e renani ammonta a 50 franchi dall'anno successivo all'attribuzione.

<sup>7</sup> La tassa amministrativa annua per la gestione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 50 franchi dall'anno successivo all'attribuzione.

<sup>8</sup> La tassa amministrativa annua per la gestione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori ammonta a 50 franchi dall'anno successivo all'attribuzione. La tassa per l'allestimento di un duplicato della carta d'identità provvista di fotografia conferita nell'ambito dell'attribuzione dell'indicativo di chiamata ammonta a 50 franchi.

<sup>9</sup> I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente articolo sono spiegati nell'allegato dell'ORAT<sup>13</sup>.

#### **Art. 46** Eccezioni alla riscossione di tasse amministrative

Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per:

- a. la gestione di indicativi utilizzati senza attribuzione formale ai sensi dell'articolo 18 ORAT;
- b. l'attribuzione di serie di numeri ai sensi dell'articolo 23a capoverso 2 ORAT;
- c. la gestione di numeri di chiamata senza attribuzione formale ai sensi dell'articolo 24a ORAT;
- d. l'attribuzione e la gestione di numeri brevi ai sensi dell'articolo 28 ORAT;
- e. l'attribuzione e la gestione di un numero breve attribuito ai sensi dell'articolo 32 ORAT.

#### **Art. 47** Attribuzione e gestione di nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss»

<sup>1</sup> Una tassa annua di 90 franchi (IVA esclusa) è fatturata al centro di registrazione dei nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss» per l'attribuzione e la gestione:

- a. di un nome di dominio conformemente agli articoli 27 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 5 novembre 2014<sup>14</sup> sui domini Internet (ODIn), o
- b. di un nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione conformemente all'articolo 53 capoverso 1 lettera f e 56 ODIn.

<sup>13</sup> RS 784.104

<sup>14</sup> RS 784.104.2

<sup>2</sup> Una tassa unica di 2500 franchi (IVA esclusa) è fatturata ai richiedenti dei nomi di dominio subordinati al dominio «swiss» per l'attribuzione di un mandato di nomina secondo l'articolo 56 ODIn. La tassa per il rinnovo del mandato ammonta a 850 franchi (IVA esclusa).

<sup>3</sup> Delle tasse amministrative supplementari calcolate in funzione del tempo supplementare impiegato (IVA esclusa) sono riscosse in virtù del capoverso 2 qualora il rilascio o il rinnovo di un mandato di nomina comportino un onere eccessivo.

**Art. 48** Delega dei compiti di gestione degli elementi d'indirizzo

Se i compiti di gestione degli elementi d'indirizzo sono delegati a terzi sulla base di un concorso pubblico o una procedura mediante invito, l'articolo 18 capoversi 1–3 si applica per analogia.

## Capitolo 4: Disposizioni finali

**Art. 49** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

- a. Ordinanza del 7 dicembre 2007<sup>15</sup> sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni;
- b. Ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007<sup>16</sup> sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni;

**Art. 50** Disposizioni transitorie concernenti le tasse di concessione di radiocomunicazione nella diffusione analogica di programmi radiofonici

<sup>1</sup> Fino all'abbandono della diffusione analogica di programmi radiofonici, la tassa di concessione di radiocomunicazione corrisponde all'ultima tassa di concessione secondo l'articolo 22 della legge federale del 24 marzo 2006<sup>17</sup> sulla radiotelevisione, riscossa presso la relativa emittente, e ammonta almeno a 10 000 franchi.

<sup>2</sup> In caso di forte riduzione della zona di diffusione, può essere prevista una riduzione della tassa di concessione di radiocomunicazione.

<sup>3</sup> In caso di rinuncia parziale alla concessione di radiocomunicazione o di una sua revoca parziale, la relativa tassa viene ridotta qualora a causa di questi motivi il numero degli utenti diminuisca notevolmente.

<sup>15</sup> [RU 2007 7091, 2009 803, 2012 6583, 2015 4427, 2017 5931 6333]

<sup>16</sup> [RU 2007 7101, 2009 5851, 2012 6585, 2013 4079, 2014 4379, 2015 2801, 2017 6335]

<sup>17</sup> RS 784.40

**Art. 51** Disposizioni transitorie concernenti i nomi di dominio attribuiti  
tramite mandato di nominazione

<sup>1</sup> Le tasse per l'attribuzione e la gestione ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 lettera b sono stabilite conformemente al diritto previgente per la durata rimanente del mandato, se questo è stato conferito prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Le tasse sono determinate in base al nuovo diritto se la somma da riscuotere è inferiore alla somma determinata in base al diritto previgente.

**Art. 52** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr